



Istituzione di una tutela brevettuale unitaria

A.G. 56

18 dicembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	56	
Titolo:	Adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214	
Norma di riferimento:	articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	SENATO	CAMERA
Commissione competente :	10ª Industria	X Attività produttive

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della L. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012, relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1, comma 1, lettera a): si modifica l'articolo 56 del D. Lgs. 30/2005, relativo ai diritti conferiti dal brevetto europeo, prevedendo in particolare l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana.	La relazione tecnica afferma, relativamente al complesso delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale delle disposizioni ivi previste.
Articolo 1, comma 1, lettere b) e c): si modificano gli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 30/2005, equiparando il brevetto europeo con effetto unitario con quello europeo validato in Italia.	La relazione tecnica non considera specificamente le norme.

<p>Articolo 1, comma 1, lettera d): viene modificato l'articolo 68 del D. Lgs. 30/2005, relativo alle limitazioni del brevetto, prevedendo in particolare che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda agli atti compiuti in via sperimentale, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali. Inoltre, la tutela brevettuale non si estende all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi, aeromobili o veicoli terrestri, di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o dell'Organizzazione mondiale del commercio, quando i suddetti mezzi si trovano temporaneamente o accidentalmente nelle acque e nel territorio italiano.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera e): viene modificato l'articolo 70 del D. Lgs. 30/2005, estendendo le disposizioni relative alla licenza obbligatoria per mancata attuazione anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera f): viene modificato l'articolo 163 del D. Lgs. 30/2005, rinvia all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti relativamente ai diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera g): viene introdotto l'articolo 245-<i>bis</i> del D. Lgs. 30/2005, relativo al regime transitorio applicabile alle contraffazioni del brevetto europeo rilasciato per l'Italia fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 3: viene previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivino derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 30/2005, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012 relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

In proposito, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria riportata all'art. 3, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle disposizioni con le risorse già previste a legislazione vigente.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 53

Camera: Nota di verifica n. 61

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG056